

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

Il presente statuto disciplina la società a responsabilità limitata denominata: "FEELERA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA- SOCIETA' BENEFIT" o, in forma abbreviata, "FEELERA S.R.L.–S.B."

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società, nel rispetto della normativa vigente, ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ai sensi dell'art. 25, co. 2, lett. "f", D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221. In particolare costituisce oggetto della società lo svolgimento delle seguenti attività: l'ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione e commercializzazione di soluzioni software, dei relativi servizi e di piattaforme informatiche;

Inoltre, nel rispetto dei commi 376 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), nell'esercizio della propria attività economica, la società persegue finalità di "beneficio comune" ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. In particolare, le finalità di beneficio comune perseguite dalla società sono le seguenti:

connettere aziende in filiere collaborative e sostenibili che generano benessere e valore per le aziende stesse e per l'ecosistema globale, e promuovono un modello economico e produttivo che unisca innovazione tecnologica e sociale;

promuovere per dipendenti e collaboratori percorsi di crescita, che permettano ad ognuno di esprimere pienamente le proprie potenzialità e condividere conoscenze e competenze con gli altri per promuovere talento e benessere;

progettare e realizzare soluzioni software volte all'innovazione sociale e sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso il benessere dei sistemi naturali e sociali;

collaborare in sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;

sviluppare idee e progetti imprenditoriali orientati alla sostenibilità;

organizzare attività di consulenza e training volte all'adozione di tecnologie digitali a supporto di progetti di innovazione sociale o sostenibilità ambientale;

promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle competenze, sia professionali che personali, delle persone che fanno parte della Società,;

promuovere e realizzare di conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi correlati;

realizzare studi e progetti di prodotti e servizi, concept di business, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;

dare supporto all'avviamento e la gestione di startup imprenditoriali, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità.

Le sopra indicate finalità di beneficio comune sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento dell'interesse dei soci con quello degli altri soggetti interessati, sui quali l'attività sociale possa avere un impatto significativo.

2.2 La società può compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e

non nei confronti del pubblico) che siano ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali sopra indicati, ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi. La società può altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere, purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3

Disposizioni Start up innovativa

Ai sensi dell'Articolo 25 comma 2 lettera H) del Decreto – Legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, la società, per essere considerata start up innovativa, deve possedere almeno uno degli ulteriori requisiti richiesti.

Qualora la start up innovativa perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e in ogni caso, una volta decorso il termine di legge, cessa l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start up innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative all'articolo 26 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte a egli strumenti partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata.

Qualora la società assuma la qualifica di start up innovativa e risulti iscritta nella relativa sezione speciale del competente Registro delle Imprese:

in sede di aumento del capitale sociale potranno essere emesse categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, la società può determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo del codice civile;

in deroga a quanto previsto dall'art. 2469 comma 1 c.c., le quote di partecipazione della start up innovativa possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari e il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opere e servizi, anche professionali;

con decisione dei soci, presa con la maggioranza previste per le modifiche dello statuto sociale, la società può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, a fronte dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi;

può accedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line" vigente (il "Regolamento Consob").

In caso di operazioni sulle quote proprie ai sensi dell'art. 26 D.L. 179/2012, si applicheranno le regole in tema di operazioni sulle azioni proprie, in quanto compatibili.

Articolo 2ter

Disposizioni Società Benefit

La società, a mezzo decisione dell'organo amministrativo, comunicata ai soci nella prima assemblea successiva, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno così come descritto all'interno dell'Allegato 4 della legge n. 208 del 2015.

Articolo 3

Sede

3.1. La società ha sede in Brescia.

3.2. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, unità commerciali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato.

3.3. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

Capitale

4.1. Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimilavirgola zero zero). Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

4.2. I conferimenti, sia in sede di costituzione che in sede di successivo aumento di capitale sociale, possono essere attuati anche in natura. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti non siano stati integralmente eseguiti.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di opzione non spetta per le quote di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. In questa circostanza è escluso il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo, c.c.

4.3. Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

4.4. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4.5. Qualora la disciplina applicabile lo permetta, la società con i quorum previsti dal

presente statuto per gli aumenti di capitale, può costituire categorie particolari di quote nei limiti massimi della metà del capitale sociale, rimanendo escluso il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Articolo 4 bis **Titoli di debito**

4 bis.1. La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. La competenza a decidere in merito all'emissione è attribuita all'assemblea dei soci che deliberano con i quorum previsti per legge per la modifica dello statuto. I titoli di debito possono essere emessi per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Detti titoli potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali di tempo in tempo vigenti.

4 bis.2. La società può inoltre raccogliere capitale di rischio nel rispetto delle leggi di volta in volta applicabili alla specifica disciplina normativa applicabile alla società.

Articolo 5

Durata

5.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilase sessanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1. Nei rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, è quello che ciascun soggetto comunicherà in forma scritta alla società. Ciascun soggetto avrà l'onere di indicare anche l'indirizzo di posta elettronica e eventualmente l'indirizzo PEC.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") s'intende la partecipazione al capitale spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa, in caso di trasferimento parziale, e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, nonché a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC, inviata presso il domicilio di ciascun socio; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, il prezzo e le modalità di pagamento e le eventuali garanzie fornite dal cessionario. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra, dovranno esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione, mediante accettazione inviata con lettera raccomandata, non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la

partecipazione spetterà a tutti i soci in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale (“**Avviso di Trasferimento**”). Pertanto, il socio che ha effettuato la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta contrattuale da parte del destinatario della denuncia, dovrà prestare il proprio consenso al trasferimento della partecipazione, che dovrà avvenire alle condizioni specificate nell'offerta, entro il termine di sessanta giorni dall'accettazione della proposta da parte del destinatario della denuncia; trascorso invano tale termine, la procedura dovrà essere ripetuta. È in ogni caso valida la rinuncia al diritto di prelazione sottoscritta da ciascuno dei soci, anche in mancanza dell'invio della raccomandata contenente l'offerta di vendita.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto manifestamente eccessivo, da uno qualsiasi dei soci, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. In mancanza di accordo la determinazione sarà compiuta da un esperto nominato su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società. L'esperto provvederà, anche sulle spese; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

La determinazione del prezzo compiuta dall'esperto sarà vincolante sia per la parte alienante che per la parte acquirente, purché non superi sia in eccesso che in difetto, il 25% (venticinque per cento) del prezzo originariamente indicato. In caso di scostamento per difetto, superiore al 25%, il cedente potrà recedere dall'offerta accollandosi i costi dell'esperto. In caso di scostamento in eccesso, superiore al 25%, gli acquirenti potranno recedere accollandosi i costi dell'esperto.

Inoltre, in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo. In mancanza di accordo, la determinazione sarà compiuta da un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società. L'esperto provvederà, anche sulle spese; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione che costituisce l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella denuncia, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Si precisa che i soci, al di fuori della suesposta procedura di prelazione, non potranno in nessun caso compiere alcun atto obbligatorio o dispositivo che abbia come possibile effetto, anche mediato, quello di trasferire o concedere anche momentaneamente a terzi il controllo della propria quota sociale ovvero di consentire a terzi l'esercizio dei relativi diritti, ivi compreso quello di voto in assemblea

7.3. L'Avviso di Trasferimento trasmesso dal socio che intende trasferire la partecipazione vale anche quale richiesta di gradimento: per la costituzione di

diritti reali o di garanzia, il socio deve indicare anche gli eventuali accordi inerenti l'esercizio del diritto di voto. Sul gradimento i soci dovranno pronunciarsi, con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del capitale entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 7.2. Nel calcolo della maggioranza non è computata la partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, la decisione sul gradimento presa dai soci con le maggioranze di cui sopra, e comunicata all'organo amministrativo. Qualora entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione al socio alienante non venga trasmessa alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione.

I soci che rappresentino la maggioranza del capitale potranno rifiutare il gradimento solo nel caso in cui il terzo acquirente: i) sia un soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la società e/o con le società controllate e/o collegate alla società; ii) abbia riportato condanne penali, sia imputato per qualsiasi tipologia di reato o si sia reso responsabile di condotte pregiudizievoli del decoro della società o manifestamente in contrasto con l'attività ed i fini della società.

In pendenza del giudizio sul gradimento, il socio che intendesse trasferire la partecipazione, gli eredi o i legatari, non saranno legittimati all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti inerenti alla partecipazione del de cuius e non potranno alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.4. Qualora la predetta procedura, volta a garantire l'esercizio del diritto di prelazione ai soci non cedenti, venga violata, il terzo acquirente non avrà diritto ad essere iscritto presso il registro imprese quale socio della società e, conseguentemente, ad esercitare diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla posizione di socio.

Articolo 8

Morte del socio

8.1. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili solo per successione a causa di morte, salvo il gradimento di cui al punto precedente.

Articolo 9

Recesso

9.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni previste dal primo comma dell'articolo 2473 c.c.

Il diritto di recesso spetta altresì ai soci in caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (salvo il caso in cui l'aumento debba essere liberato in natura), nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2. Il socio che intende recedere dalla società deve rispettare i termini e le modalità previste dall'articolo 2437 bis c.c. in quanto compatibili.

Il recesso s'intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione di recesso è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10.1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio receduto in proporzione al patrimonio sociale, ai sensi dell'articolo 2473 c.c.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, è effettuata da un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società; l'esperto provvede anche sulle spese. La valutazione peritale dovrà essere prodotta entro il termine di sessanta giorni dalla nomina dell'esperto. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

10.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione, nel caso di recesso si fa riferimento alla data in cui la comunicazione di recesso è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. Peraltro nell'ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 11

Amministratori

11.1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

11.2. Gli amministratori non devono essere necessariamente soci.

11.3. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Durata della carica, revoca e cessazione

12.1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina, e sono rieleggibili.

12.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli

amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci, che potrà confermarli o sostituirli.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a mancare la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro quindici giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni volte a conservare l'integrità del patrimonio sociale.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

13.2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso maggiore termine indicato nel testo della decisione.

13.4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1. In caso di richiesta di almeno due amministratori, o di uno quando il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 codice civile, e qualora sia richiesto dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. In caso di impossibilità da parte del presidente, tali compiti verranno svolti dal vice-presidente, se nominato, o da un amministratore delegato.

14.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Si considera effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dall'amministratore destinatario.

14.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

14.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e, i membri dell'organo di controllo, se nominato, non si oppongono allo svolgimento

dell'adunanza.

14.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'intervento in consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Pertanto la riunione può svolgersi anche con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

14.7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

14.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15

Poteri dell'organo amministrativo

15.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salva la facoltà dei soci di stabilire limiti a tali poteri all'atto della nomina o successivamente.

15.2 In particolare sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni:

- a. acquisto e/o cessione di partecipazioni sociali in altre società;
- b. operazioni di affitto/acquisto/cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- c. deposito di qualsiasi istanza o richiesta di ammissione della società ad una qualsiasi procedura concorsuale, salvo i casi resi obbligatori per legge;
- d. l'erogazione a favore dei soci o di terzi di ogni tipo di prestito o garanzia, e la costituzione di qualsivoglia vincolo sui beni sociali e/o sulle quote della società.

15.3. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.4. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica, ed entro dieci giorni devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

15.5. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16

Rappresentanza

16.1. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della società.

16.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

16.3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17

Compensi degli amministratori

17.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio a patto che siano documentalmente giustificate.

17.2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annua o periodica in misura fissa o variabile, ovvero un compenso proporzionale agli utili di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

17.3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il compenso è stabilito dai soci con delibera assembleare.

Articolo 18

Controllo e revisione legale dei conti

18.1 La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore.

18.2 Nei casi previsti dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

18.3 L'organo di controllo della società può essere costituito dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

18.4 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

18.5 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, qualora non sia stato nominato il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, esercita la revisione legale dei conti sulla società, in quest'ultimo caso i sindaci dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti.

18.6 Sia nei casi di nomina facoltativa, sia nei casi di nomina obbligatoria, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 c.c. e, in quanto compatibili, quelle in materia di S.p.a.

Articolo 19

Decisioni dei soci

19.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente statuto, nonché sugli argomenti che un amministratore, in caso di consiglio di amministrazione composto da due membri, o almeno due amministratori, in caso di più membri, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

19.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo nonché la determinazione del compenso agli amministratori, anche delegati;
- c) la nomina dei membri dell'organo di controllo e/o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata (da porre in relazione con la clausola contenuta nell'art. 15 lett. A e B);
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modifichino le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c.;
- g) il trasferimento della sede della società al di fuori del stesso comune.

Articolo 20

Diritto di voto

20.1. Hanno diritto di voto tutti coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un valido titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

20.2. Il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 21

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21.1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il rispetto dei quorum di cui al successivo articolo 25 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso maggiore termine indicato nel testo della decisione.

21.3. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione necessaria al raggiungimento del quorum deliberativo, pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22

Assemblea

22.1. Quando le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente

articolo 19.2, nell'art. 15.2., negli articoli 2482 bis e 2482 ter codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono almeno due amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio italiano.

Solo in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro perdurante inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

22.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica, con prova dell'invio, o PEC, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario, almeno cinque giorni prima della assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; salvo le ipotesi di maggioranze qualificate espressamente previste dal presente statuto o dalla legge, che rimangono invariate anche in seconda convocazione, in seconda convocazione l'assemblea decide con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

22.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, anche a mezzo e-mail, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23

Svolgimento dell'assemblea

23.1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci e/o loro delegati intervenuti.

23.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o audio-video collegati, purché siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o audio

video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 14.6 del presente statuto, e purché in tutti i luoghi audio e/o audio video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Pertanto la riunione assembleare può svolgersi anche con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

23.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, che deve in ogni caso essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante e se la delega valga anche per l'eventuale seconda convocazione.

Articolo 25

Quorum costitutivi e deliberativi

25.1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che inderogabili norme di legge richiedano una diversa maggioranza.

25.2. Anche nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

25.3. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

25.3. Nei casi in cui per legge o in forza del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 26

Bilancio e utili

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Pertanto, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020.

26.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, e fatta salva l'applicazione della normativa in tema di stat up innovativa.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

27.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

27.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli

adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di venti giorni dal loro verificarsi.

27.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, provvede ai sensi dell'art. 2487 codice civile.

Articolo 28

Disposizioni applicabili

28.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata, così come interpretate dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria.

Articolo 29

Foro Competente

29.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società o nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori, o dai medesimi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari così come, in termini generali, qualunque controversia dovesse sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente statuto sociale saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Brescia, ogni altro Foro eventualmente competente escluso.

Delega all'organo amministrativo – L'art. 3 bis e le altre norme sulla Start-up Innovative sono norme transitorie che avranno efficacia fintanto che la società manterrà i requisiti di cui al citato D.L. 179/2012 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012 n. 245), e ss.mm.ii.

Pertanto, allo scadere del termine di legge dalla data di costituzione ovvero alla perdita dei requisiti di società *start-up* tecnologica, l'organo amministrativo è sin d'ora delegato al deposito del nuovo statuto sociale depurato delle clausole previste dalla normativa in materia di start-up innovativa e con eventuale inclusione delle clausole previste dalla normativa in materia di PMI Innovativa ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 15, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221 e ss.mm.ii.

F.to: Gianluca Mazza

F.to Nicola Zago

F.to Rosalia Russo notaio